

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE e CANZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1967

Norme integrative della legge 28 maggio 1961, n. 458, sul trattamento di pensione per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 maggio 1961, n. 458, il Parlamento ha inteso riparare ad un grave torto arrecato dal fascismo nel 1923 a degli ottimi dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, oltre ad essere ingiustamente esonerati sotto lo specioso pretesto dello « scarso rendimento », si videro privati del trattamento di pensione, pur avendo raggiunto i termini minimi per ottenerla.

La legge n. 458 infatti, nel procedere all'annullamento delle arbitrarie disposizioni emanate nel periodo fascista, ha voluto ristabilire la necessità di procedere alla emanazione di provvedimenti riguardanti l'esonero del personale, nel pieno rispetto degli articoli 12 e 23 del testo unico n. 229 del 1909, ancor oggi vigente.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nell'applicare la legge n. 458, con la solita interpretazione restrittiva, ha inteso limitare il trattamento di pensione ai soli anni di servizio utili prestati fino alla data dell'ingiusto esonero e, ciò in aperto contrasto con la volontà espressa dal legislatore che intendeva reintegrare in pieno, giuridicamente ed economicamente, il personale lesa, quasi che il periodo di interruzione dal

1923 al 1961 non avesse avuto luogo. D'altra parte non si può qui non ricordare che la Amministrazione ferroviaria con provvedimento analogo (n. 304 del 1963) ha concesso ai ferrovieri esonerati per malattia la riliquidazione della pensione ridotta a quella normale considerandoli come rimasti in servizio fino al raggiungimento dei predetti limiti, non solo, ma accordando loro la retroattività al 1° ottobre 1961, proprio allo scopo di facilitare il conguaglio delle tratte tenute per i contributi al fondo pensioni, necessarie al detto raggiungimento dei limiti stabiliti per la pensione normale.

Il presente disegno di legge dunque ha lo scopo di ristabilire i criteri di giustizia e di umanità per una categoria di personale in avanzata età che, nel ventennio fascista ha subito, oltre che il danno economico conseguente alla perdita dell'impiego, violenze ed angherie.

Il disegno di legge stesso non intende aggravare con nuovi oneri il bilancio dello Stato potendosi far fronte con i normali stanziamenti destinati al fondo pensioni, tenuto presente che i beneficiari sono ormai in numero esiguo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, i quali abbiano beneficiato della legge 28 maggio 1961, n. 458, hanno diritto, previa domanda da prodursi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ottenere un supplemento di pensione, fino al raggiungimento dei limiti di età e di servizio utili per la pensione normale, secondo le vigenti tabelle, considerando come compiuti i predetti limiti, previsti nell'articolo 12 del testo unico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 2.

Allo scopo di consentire la contabilizzazione del conguaglio dei versamenti arretrati dei contributi al fondo pensioni dovuti fino al raggiungimento dei limiti stabiliti, il beneficio di cui alla presente legge decorrerà dalla data di pubblicazione della legge 28 maggio 1961, n. 458, e, cioè, dal 12 giugno 1961.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al « fondo pensioni » iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.